



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EDIZIONE 2014

PREMESSA

1°Capitolo

Azione disciplinare di competenza del consiglio di disciplina territoriale

- 1.1. Premesse normative
- 1.2. Consiglio e Collegi di disciplina
- 1.3. Azione disciplinare
- 1.4. Azione disciplinare e procedimento penale
- 1.5. Prescrizione dell'azione disciplinare
- 1.6. La fase preliminare
- 1.7. Conclusione della fase preliminare
- 1.8. Procedimento disciplinare
- 1.9. Celebrazione del procedimento disciplinare
- 1.10. Contenuto del provvedimento disciplinare
- 1.11. Sanzioni
- 1.12. Pubblicità dei provvedimenti disciplinari
- 1.13. Reiscrizione dopo la cancellazione
- 1.14. Il consulente tecnico CTU

2°Capitolo

Impugnazione dinanzi al C.N.A.P.P.C.

- 2.1. Tipi di impugnazione
- 2.2. Ricorsi
 - 2.2.1. Casi di ammissibilità
 - 2.2.2. Legittimazione, modalità, termini
 - 2.2.3. Decisioni sui ricorsi
 - 2.2.4. Ricorsi degli iscritti alla sezione b dell'albo
 - 2.2.5. Decisioni sui ricorsi degli iscritti alla sezione b dell'albo
- 2.3. Reclami elettorali
 - 2.3.1. Casi di ammissibilità
 - 2.3.2. Legittimazione, modalità, termini
 - 2.3.3. Decisioni sui reclami elettorali

3°Capitolo

T trattazione del giudizio di impugnazione

- 3.1. Adempimenti della segreteria dei Consigli nazionali professionali prima della trattazione dei ricorsi e dei reclami
- 3.2. Fase preliminare
 - 3.2.1. Indagini del Presidente
 - 3.2.2. Visione degli atti
 - 3.2.3. Nomina del relatore e suoi compiti
 - 3.2.4. Audizione degli interessati e diritto di difesa
 - 3.2.5. Trattazione del ricorso e del reclamo
 - 3.2.6. Fase decisoria
 - 3.2.7. Comunicazione dell'esito del ricorso
 - 3.2.8. Spese processuali

4°Capitolo

Ricorsi avverso le decisioni del C.N.A.P.P.C.

- 4.1. Ricorso alla Corte di Cassazione

5°Capitolo

Fac simile dei dispositivi

All. 1. Convocazione dell'iscritto per essere udito

All. 2. Invito del presidente ai membri del consiglio di disciplina per seduta del procedimento deontologico

All. 3. Atto di citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del consiglio di disciplina di avvio della procedura deontologica

All. 4. Comunicazione all'iscritto della sanzione disciplinare inflitta

All. 5. Comunicazione al P.M. della sanzione disciplinare inflitta

All. 6. Comunicazione al P.M. del ricevimento di un ricorso avverso deliberazione del collegio di disciplina dell'ordine

All. 7. Segnalazione ai vari enti dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione

All. 8. Invio degli atti di un ricorso al C.N.A.P.P.C

6°Capitolo

Legislazione essenziale in materia di procedura

6.1. Procedure e competenze del consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine Provinciale degli Architetti, PPC in materia disciplinare

6.2. Procedure e competenze del C.N.A.P.P.C. sui ricorsi

PREMESSA

L'Ordinamento riserva alla categoria professionale e agli organi che ne sono espressione potere di autonomia in relazione alla individuazione delle regole di comportamento. Tali regole o norme deontologiche acquistano valenza prescrittiva nei confronti della condotta etico sociale degli iscritti e doverosamente sanzionabili se non rispettate.

Ai sensi dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, sono istituiti presso i Consigli dell'Ordine i Consigli territoriali di disciplina, che sono titolari esclusivi del potere disciplinare, da esercitarsi secondo le forme e garanzie previste dal Regolamento n. 2537/1925 e del D.M. 10/11/1948, ove compatibili nelle denominazioni relative al Consiglio di Disciplina.

Le presenti Linee Guida costituiscono una indicazione per l'applicazione, da parte dei Consigli di disciplina, delle procedure che occorre seguire per instaurare un corretto procedimento disciplinare nel caso di infrazione deontologica o presunta tale da parte degli iscritti. Inoltre prevede gli adempimenti per eventuali ricorsi o reclami.

Va precisato che le presenti Linee Guida non costituiscono né un codice di procedura né delle prescrizioni su come svolgere un procedimento disciplinare, ma costituiscono solo delle mere indicazioni e devono intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo.

Rimane, difatti, la competenza esclusiva in materia in capo a ciascun Ordine Provinciale e, rispettivamente, in capo al Consiglio di Disciplina, a cui spetta l'interpretazione della deontologia professionale, quali debbano essere le regole procedurali per i procedimenti dinanzi ad esso instaurati.

Si è ritenuto di articolare le Linee Guida in sei capitoli.

Il primo capitolo tratta dell'attività propria del Consiglio di Disciplina, il secondo delle impugnazioni davanti al Consiglio Nazionale in sede di Ordine, il terzo della trattazione del giudizio di trattazione in sede Ministeriale e di Consiglio Nazionale, il quarto dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale davanti alla Corte di Cassazione, il quinto del compendio della modulistica utile per le varie fasi delle attività disciplinari, il sesto della legislazione in materia procedurale compreso le ultime disposizioni ministeriali e la normativa che ha istituito i Consigli di disciplina, nonché il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" approvato dal C.N.A.P.P.C. con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012 .



LINEE GUIDA
AI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
EDIZIONE 2014

CAPITOLO PRIMO

**Azione disciplinare di competenza
del Consiglio di disciplina territoriale**

1.1. Premesse normative

Con l'art. 3, comma 5, lettera f), del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. n. 148/2011 è stato previsto che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina".

Al D.L. n. 138/2011 ha fatto seguito il DPR 7 agosto 2012 n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali") che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di disciplina territoriali da istituire presso ogni Ordine territoriale, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine ed ha previsto che ad essi "sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo".

In base all'art. 8 comma 2 del DPR 137/2012 i Consigli di disciplina territoriali, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

In base al medesimo DPR 137/2012, è stato emanato il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 novembre 2012.

1.2. Consiglio e Collegi di disciplina

In base alle vigenti disposizioni, le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri.

Con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "*i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L'Ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati*".

La formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina, la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi e gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina sono quindi rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina.

Ogni Collegio di disciplina è presieduto da un Presidente, e cioè il Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non



iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario del Collegio di disciplina sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

Il Consiglio di disciplina, e di conseguenza anche i Collegi, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012, si prevede che restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare, e i riferimenti normativi ai consigli dell'Ordine si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina.

Ne deriva che per procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine, dal momento in cui i componenti del Consiglio di Disciplina sono individuati dal Consiglio dell'Ordine (con delibera consiliare), al fine di garantire una maggiore autonomia ed indipendenza di giudizio, il procedimento verrà assegnato all'Ordine viciniore, con le medesime regole utilizzate in precedenza.

Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina, oppure assegnando il procedimento ad altro Collegio di Disciplina.

I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine, così come veniva effettuato in passato; ne deriva che i componenti del Consiglio di Disciplina dovranno attenersi agli orari ed alle regole organizzative dell'Ordine relativamente agli uffici ed ai dipendenti.

In base al D L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», art. 2, commi 2 e 2 bis, è possibile attivare una polizza assicurativa per i componenti del Consiglio di Disciplina. In passato ciò non era possibile (Finanziaria 2008, art. 3 comma 59), essendo stata esclusa la possibilità di una polizza assicurativa per i Consiglieri dell'Ordine; diversamente, con le ultime disposizioni citate, è stato chiarito in via definitiva l'esclusione degli Ordini dalla misura di "spending review" di cui alla L. 135/2012 e dalla finanza pubblica.

Il DPR 137/2012 e il regolamento del CNAPPC non stabiliscono nulla relativamente a costi e spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina. Al riguardo, il TAR Lazio, con la sentenza 8550 del 2 ottobre 2013 ha sancito che, con riferimento alla riforma degli Ordini professionali di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, per i Consigli di disciplina, in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, gli aspetti legati ai costi sono rimessi alla discrezionalità di ciascun Ordine, in conformità agli usi invalsi nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine. Rimane quindi in capo a ciascun Ordine ogni valutazione discrezionale legata a costi e spese.

1.3.Azione disciplinare.

L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, una volta acquisite le informazioni, le trasmette



al Collegio a cui viene assegnata la pratica disciplinare.

Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

1.4. Azione disciplinare e procedimento penale

In base a giurisprudenza di Cassazione relativa alla professione di architetto, ai fini del giudizio disciplinare non è necessario che il comportamento del professionista assuma rilevanza penale, in quanto la sanzione disciplinare va inflitta in relazione a comportamenti deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato (Cass., sez. III, 19-04-2000, n. 5076).

Il procedimento disciplinare attiene solo a violazioni deontologiche, che sono indipendenti dai rilievi di natura penale.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, difatti, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, posto che sono diversi i presupposti delle rispettive responsabilità. Deve restare fermo il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come operato dal giudice penale. E' inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato. Tuttavia, sussiste piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare, con la conseguenza per la quale il giudice disciplinare non è vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale là dove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare. (cfr. Cassazione SS.UU., sentenze 23778/2010 e 5448/2012).

Va aggiunto, al fine di coordinamento di disposizioni vigenti, che l'art. 653 del Codice di procedura penale cpp al comma 1-bis prevede che *"la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso"*

Ne deriva che l'efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è riconosciuta alle sentenze:

- di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità
- di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale (vale a dire perché, pur essendo presenti tutti gli elementi oggettivi, difetti l'elemento psicologico)
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire ad es. che il reato è stato depenalizzato);
- di archiviazione del procedimento penale

Per una sentenza di patteggiamento, ex art. 445 Codice procedura penale, viene previsto che la sentenza *"non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna"*.

Il disposto di cui all'art. 653 cpp ha esteso l'efficacia della sentenza di condanna (e quindi anche del patteggiamento) ai procedimenti disciplinari, assorbendo il principio di efficacia del giudicato.

Va quindi coordinato anche l'aspetto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, in caso di pendenza dell'uno e dell'altro.

Recente giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 1172 del 21.1.2014), relativa ad ambiti disciplinari di altra professione (psicologo) ha sancito che *"ove la condotta del professionista dia luogo sia ad una contestazione disciplinare, sia ad un procedimen-*



to penale, la pendenza di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento disciplinare, e cioè della sua fase amministrativa ovvero di quella giurisdizionale, se già instaurata (cfr. per il procedimento disciplinare notarile, Cass. n. 23367 del 18/11/2010). E poichè tale effetto dipende dall'incidenza dell'esito del giudizio penale su quello disciplinare, in base all'art. 653 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. nn. 4893/06 e 2223/10), l'effetto sospensivo deve ritenersi operante ipso iure anche prima dell'avvio del procedimento disciplinare, con la sola (peraltro ovvia) precisazione che in tal caso ad essere sospeso non è il procedimento, ma l'esercizio del sottostante potere pubblico".

1.5. Prescrizione dell'azione disciplinare.

La normativa vigente per la professione di architetto non prevede espressamente un termine prescrizione dell'azione disciplinare, contenuta in altre leggi di altre professioni ma assente nelle disposizioni inerenti la professione di architetto.

In base a recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1172 del 21.1.2014), *"la prescrizione in materia è oggetto di un'implicita riserva di legge, il cui eventuale vuoto normativo non può essere colmato in via regolamentare. Pertanto, ne' gli ordini nazionali, nè le rispettive articolazioni territoriali possono stabilire con proprie determinazioni in quali casi e col decorso di quale lasso di tempo gli illeciti disciplinari si estinguano per intervenuta prescrizione"*.

La medesima sentenza di Cassazione tuttavia recita che *"Per la peculiarità degli interessi individuali incisi, l'affermata discrezionalità politica nel prevedere o non limiti di tempo (sotto il profilo della prescrizione o della decadenza) all'esercizio della potestà disciplinare non si presta a generalizzazioni assolute, verosimilmente contrarie ad altri parametri costituzionali e della Convenzione EDU. Esposta sine die all'azione disciplinare, la libertà dell'individuo potrebbe essere messa a repentaglio da un uso strumentalmente intimidatorio o comunque irrazionale del potere amministrativo, il cui eventuale eccesso, sotto il profilo dello sviamento, non potrebbe paradossalmente essere sottratto nella fase giurisdizionale al controllo di legittimità, sol perchè omogeneo alla tutela degli interessi legittimi e non dei diritti. Di qui la necessità di colmare mediante analogia iuris il vuoto legislativo in materia di responsabilità disciplinare, applicando le norme che in altri ambiti professionali regolano la prescrizione, generalizzandone il decorso in cinque anni"*.

In assenza di un termine esplicito relativo alla prescrizione sui procedimenti disciplinari, si rinvia, necessariamente, all'autonomia decisionale del Consiglio di Disciplina e dei Collegi, che dovranno valutare se nella fattispecie concreta l'illecito disciplinare sia comunque da perseguire, nonostante il tempo trascorso dalla commissione della violazione del codice deontologico, tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto e, dunque, anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto illecito.

1.6. La fase preliminare.

A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio di disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria (art. 44, R.D. 2537/1925).

L'azione del Presidente del Collegio deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.

Egli assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria.

In questa fase può anche sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi.



Le convocazioni e le notifiche all'inculpato vengono emanate dal Presidente del Collegio tramite il protocollo della Segreteria dell'Ordine, e inviate per conoscenza al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine; nei facsimili allegati sono specificati in dettaglio, in base alle fasi del procedimento disciplinare, mittenti e destinatari dei provvedimenti, a seconda dei casi.

1.7. Conclusione della fase preliminare.

Il Presidente del Collegio, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di norme deontologiche:

- in caso negativo, sentito il Collegio di disciplina, archivia il caso;
- in caso positivo convoca il Collegio di disciplina e l'indagato affinché sia udito.

Per tale convocazione è sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione.

Al professionista deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica, anche attraverso memorie scritte, e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

Nell'apposita seduta, il Collegio di disciplina, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta (vedi allegato) degli addebiti all'indagato ed udito in ordine ai medesimi, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'inculpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall'inculpato medesimo, la nullità del procedimento.

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall'indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Nel caso il Collegio di disciplina ravvisi l'inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta di procedere all'archiviazione del caso.

1.8. Procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il Collegio di disciplina deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente del Collegio apre formalmente il procedimento nominando il Relatore, componente del Collegio, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di disciplina.

Il Presidente del Collegio provvede a citare l'inculpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, a comparire al giorno ed ora fissati avanti al Collegio di disciplina dell'Ordine, in un termine non inferiore a 15 giorni, per essere sentito e per presentare eventuali documenti a sua discolpa.

L'inosservanza del termine minimo di 15 giorni riportato sull'invito di convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento, salvo che l'inculpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a simile inosservanza. L'atto di citazione contiene l'indicazione di:

- autorità procedente;
- professionista inculpato;
- fatti e circostanze contestati;
- norme deontologiche violate;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- facoltà di avvalersi di un legale e/o di un esperto di fiducia. Nella citazione vanno espressamente illustrati tutti gli addebiti da contestare nonché gli articoli violati delle norme di deontologia.



1.9.Celebrazione del procedimento disciplinare.

Nel giorno stabilito e indicato nella citazione, si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con precisa verbalizzazione della seduta, e con l'intervento dei vari soggetti secondo il seguente ordine:

- Relatore;
- Incolpato oppure un suo legale di fiducia.

Terminata la discussione, il Collegio di disciplina adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'architetto per essere sentito dal Collegio di disciplina nelle forme regolamentari [Note 1) e 2)] Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattito a pena di nullità del procedimento stesso .

La seduta si configura come una vera e propria "Camera di Consiglio" simile a quella della Aule giudiziarie e, pertanto, ogni componente:

- non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore

Ai sensi della legge 117/88, art. 16, così come modificato da sentenza della Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso, e la decisione sarà presa comunque a maggioranza.

In via eccezionale, può manifestarsi la necessità di un rinvio ad altra seduta.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattito, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Note

1. Nella normativa che regola il procedimento non è prescritta, a pena di invalidità, né la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza.

2. Va ricordato che per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Collegio di disciplina in sede disciplinare, non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

1.10.Contenuto del provvedimento disciplinare.

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e logicamente motivato.

Nel provvedimento vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Collegio di disciplina deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante (Collegio di Disciplina presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di.....);
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- Sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio.

1.11.Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

mediante raccomandata a/r:

a) l'avvertimento, che consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

b) la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001;

d) la cancellazione dall'albo.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, in analogia all'art. 588 comma 1 C.p.p..

Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale o di cancellazione dall'albo, la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso, poiché l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.

È opportuno che, a garanzia dell'imparzialità dell'azione disciplinare, il Consiglio di disciplina adotti una deliberazione di carattere generale – da portare a conoscenza di tutti gli iscritti all'Albo e fornendo espresse indicazioni ai Collegi – con la quale viene stabilita la posticipazione della decorrenza della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C..

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Collegio di disciplina, all'esito del procedimento disciplinare, comunica al Presidente dell'Ordine di eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.

Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio dal Collegio di disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536. Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.



1.12. Pubblicità dei provvedimenti disciplinari.

L'avvertimento è comunicato all'iscritto dal Presidente del Collegio, con raccomandata A/R e comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario e comunicate, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti e nazionale:

- Corte di appello,
- Tribunale
- Procura della Repubblica,
- Prefettura,
- Camera di Commercio,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.,
- Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto; sull'Albo Unico sono annotati i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

1.13. Reiscrizione dopo la cancellazione

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

1.14. Il consulente tecnico d'ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è assoggettato alla responsabilità disciplinare, non solo in quanto iscritto all'Ordine Professionale, ma anche nella sua veste di iscritto allo specifico albo dei consulenti tecnici.

La disciplina e le varie procedure sono indicate negli articoli 19, 20 e 21 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.

In particolare, ed in base all'art.19 disposiz. att. c.p.c., la vigilanza sui consulenti tecnici viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale ex officio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine professionale, ha il potere di promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non si siano attenuti ad una condotta morale e professionale specchiata o che non hanno rispettato gli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Competente per il giudizio disciplinare è lo stesso Comitato che decide sui professionisti da ammettere nell'albo dei consulenti tecnici.



Il Comitato suddetto, ai sensi dell'art.13 delle disp. att.c.p.c., è presieduto dal Presidente stesso del Tribunale ed è composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'unione dei Professionisti ed Artisti, o meglio dai vari rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.

Prima di promuovere il giudizio, il Presidente del Tribunale contesta l'addebito al consulente, raccogliendone la risposta scritta.

Qualora il Presidente stesso ritenga dover continuare il procedimento, invita l'architetto consulente davanti al comitato disciplinare, il quale, sentito il professionista, prende la sua decisione.

In caso di verdetto negativo, è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione al Comitato costituito dal primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica e da un Presidente di sezione.

Questo Comitato, a seconda della gravità della mancanza, può confermare le sanzioni disciplinari dell'avvertimento o della sospensione dall'albo dei consulenti per un periodo non superiore ad un anno, o, infine, della cancellazione dall'albo dei consulenti.



LINEE GUIDA

AI PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI

EDIZIONE 2014

CAPITOLO SECONDO

**Impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

CAPITOLO SECONDO

Impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

2.1 Tipi di impugnazione.

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di disciplina e/o Collegio di disciplina e come pure per eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini, possono aversi le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti disciplinate dal D.M. 10 novembre 1948.

Le impugnazioni si distinguono in:

- Ricorsi
- Reclami

2.2 Ricorsi

2.2.1 Casi di ammissibilità.

Il ricorso al Consiglio Nazionale è ammesso con riferimento al R.D. n. 2537/1925, solo nei seguenti casi:

- in materia di iscrizione nell'albo (art. 10);
- in materia di cancellazione dall'albo e di riammissione (art. 21);
- in materia di revisione dell'albo (art. 22);
- in materia disciplinare (artt. 48 e 49);
- sulle impugnative proposte anche nel merito contro le deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'Ordine (art.14).

2.2.2 Legittimazione, modalità, termini.

Il ricorso può essere proposto soltanto dal professionista "interessato" e dal Procuratore della Repubblica.

Quest'ultimo è anche, e solamente, legittimato a ricorrere contro le delibere di proscioglimento disciplinare, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

La mancanza di legittimazione comporta per il ricorrente diverso da quelli prima citati, l'inammissibilità del ricorso la quale è pregiudiziale a qualsiasi questione di merito.

E ciò, quindi, anche ove i fatti esposti possano apparire non immuni da censure.

Per quanto riguarda i requisiti di un ricorso, si deve tener presente quanto segue:

A) Nel ricorso devono essere indicati:

- autorità adita (C.N.A.P.P.C.);
- generalità del ricorrente;
- l'eventuale specificazione dell'indirizzo cui devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio, nonché l'eventuale delega a un difensore tecnico;
- gli estremi del provvedimento impugnato;
- i motivi posti a fondamento dell'impugnazione;
- le domande che si propongono.

B) Il ricorso deve essere redatto in bollo, nel valore vigente al momento dell'impugnazione (si ammette anche l'uso della carta bollata "atti giudiziari" in considerazione della natura giurisdizionale dell'atto stesso).

C) Se il ricorrente è il professionista, deve essere accompagnato da due copie in carta libera del ricorso stesso (art. 5).

D) Deve essere accompagnato dalla copia autentica della deliberazione impugnata.

E) Deve essere accompagnato dai documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento.

F) Deve essere presentato – pena l'irricevibilità nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o dall'avvenuto ricevimento di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui sia comunicata all'interessato la deliberazione che si intende impugnare.

L'irricevibilità è pregiudiziale all'esame nel merito del ricorso.

G) È accompagnato, quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, dalla ricevuta di versamento della tassa di ricorso, da eseguirsi secondo le modalità fiscali vigenti.

Tale atto non è ritenuto indispensabile (a pena di irricevibilità) dalla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto illegittimo l'art. 4 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al C.N.A.P.P.C. per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo tale norma autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa con la conseguente sua disapplicabilità da parte del giudice (C.N.A.P.P.C.), ai sensi dell'art. 5 all. E Legge 20.3.1865 n. 2248. Tuttavia nel caso in cui il ricorso non sia corredato del versamento della tassa di ricorso, il Consiglio fissa al ricorrente un termine, per provvedere alla regolarizzazione.

H) Il ricorso, anche se diretto al Consiglio Nazionale, deve essere presentato o notificato presso l'ufficio del Consiglio di disciplina dell'Ordine che ha emesso la delibera che s'intende impugnare (art.5).

Ciò per dare allo stesso Consiglio di disciplina la possibilità di svolgere le incombenze previste dal citato art. 5 del regolamento per la procedura dei ricorsi e cioè:

- annotazione a margine del ricorso della data di presentazione del ricorso (necessaria per stabilire se il ricorso è nei termini);
- comunicazione al Procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio di disciplina, mediante l'invio di copia del ricorso al fine di mettere il Procuratore della Repubblica, se lo ritiene, nella possibilità di proporre a sua volta ricorso al Consiglio nazionale a sostegno o meno delle tesi del professionista ricorrente;
- comunicazione al professionista mediante l'invio di copia del ricorso se il ricorrente è il Procuratore della Repubblica;
- tenere depositati gli atti del ricorso per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere (in totale 60 giorni dalla notifica della delibera impugnata) a disposizione del Procuratore della Repubblica o del ricorrente i quali possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Pur non essendo previsto, in questa fase, il rilascio di copia dei documenti, nulla osta a che il Presidente del Consiglio di disciplina disponga in tal senso; ciò rispondendo a un'esigenza garantista degli iscritti e ad una migliore immagine esterna e in linea con una interpretazione estensiva ma sostanziale del diritto di difesa sancito nell'art. 24 Cost. trasmettere al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., trascorso il termine di cui al precedente punto, il ricorso in originale, la prova della comunicazione al Procuratore ed al professionista, il fascicolo degli atti ad esso relativi con le eventuali controdeduzioni e, con fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata.



2.2.3 Decisioni sui ricorsi.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., a seguito di trattazione del ricorso, decide in uno dei seguenti modi:

- a) Rigetto del ricorso nel merito;
- b) Irricevibilità del ricorso in quanto
I. fuori termine;

II. presentato direttamente al C.N.A.P.P.C. o ad altro giudice e non presso la sede del Consiglio di disciplina dell'Ordine che ha emanato il provvedimento impugnato;

- c) Inammissibilità del ricorso, in quanto:

I. proposto da chi non è legittimato a proporlo;

II. vertente su materia che non rientra nella competenza del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. in sede giurisdizionale.

- d) Accoglimento del ricorso.

e) Accoglimento parziale del ricorso con diminuzione dell'entità della pena disciplinare fino all'"avvertimento".

Il C.N.A.P.P.C. non può aumentare l'entità della pena disciplinare perché altrimenti il ricorrente correrebbe il rischio di un aggravio di pena rispetto ad un collega che, giudicato e punito dal Consiglio/Collegio di Disciplina dell'Ordine per il medesimo fatto, non ha ritenuto di ricorrere.

Il C.N.A.P.P.C. può, invece, procedere all'aumento della pena se ricorrente è il Procuratore della Repubblica – che, come è noto agisce nell'interesse della collettività – e se il Consiglio Nazionale ritiene di accogliere una richiesta di tale genere.

f) Decisione interlocutoria, ai fini della acquisizione in giudizio di atti e documenti non depositati dalle parti, ritenuti utili alla decisione;

g) Rimessione alla Corte Costituzionale di tutti gli atti, previa sospensione del procedimento, quando o su richiesta delle parti (ricorrente o Consiglio/Collegio di disciplina dell'Ordine), o anche d'ufficio (C.N.A.P.P.C.), viene giudicata non manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale di una norma, che ha originato o ha disciplinato il procedimento oggetto del ricorso, rispetto o in contrasto con le norme della Costituzione Italiana.

2. 2. 4. Ricorsi degli iscritti alla Sezione b dell'Albo.

I Consiglieri Nazionali iscritti alla Sezione b dell'Albo giudicano i ricorsi degli iscritti nella medesima Sezione, svolgendo anche la attività istruttoria.

Nel caso in cui vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla Sezione b, egli svolge l'attività istruttoria e giudica in composizione monocratica.

Se non vi sono Consiglieri Nazionali iscritti alla Sezione b, il giudizio nei confronti di iscritti alla stessa Sezione – ivi compresa la fase istruttoria – è affidato al Consiglio Nazionale.

2.2.5. Decisioni sui ricorsi degli iscritti alla Sezione b dell'Albo.

I Consiglieri Nazionali iscritti alla Sezione b dell'Albo decidono nei medesimi modi previsti al precedente punto 2.2.3.

2.3 Reclami elettorali

2.3.1 Casi di ammissibilità.

Il reclamo al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. è ammesso ai sensi dell'art. 6 del D.L. Lgt 23 novembre 1944 n. 382, contro i risultati dell'elezione del Consiglio dell'ordine provinciale.

2.3.2. Legittimazione, modalità, termini.

Il reclamo elettorale può essere proposto soltanto da uno o più iscritti nell'albo nel cui Ordine sono avvenute le elezioni, anche con un unico atto. Tuttavia, si deve decidere se il reclamo è proposto dal Procuratore della Repubblica, anche se non previsto dal citato D.L.Lgt. n. 382/1944 .

Il reclamo in materia elettorale si differenzia dalle altre impugnazioni perché afferisce alle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine, la cui primaria finalità è quella della tenuta dell'Albo e la gestione territoriale degli iscritti; ne deriva che il reclamo:

1. deve essere presentato o depositato direttamente al C.N.A.P.P.C., ovvero al Consiglio dell'Ordine cui le elezioni contestate si riferiscono, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti (Cass. SS.UU. 20137/2014, 24814/2005, 2602/2003, 5153/2001) e nel primo caso la segreteria del C.N.A.P.P.C. trasmetterà al Consiglio dell'ordine la copia autenticata del reclamo con le eventuali copie degli atti allegati, per chiedere la documentazione relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali (in primo luogo le copie dei verbali) e le contro deduzioni del Consiglio dell'ordine neo – eletto.

2. deve essere proposto nei confronti di tutti i consiglieri risultati eletti, ed il C.N.A.P.P.C. è tenuto ad integrare il contraddittorio in difetto preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, (Cass. SS.UU. 20137/2014, 24814/2005, 2602/2003, 5153/2001);

3. può essere redatto anche in carta semplice e senza ricevuta di pagamento della tassa di ricorso, in assenza di espresse previsioni di legge sul pagamento di tasse o contributi;

4. deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il reclamo può considerarsi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato notificato ed effettivamente depositato o presentato, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale.

2.3.3 Decisioni sui reclami elettorali.

Il C.N.A.P.P.C., a seguito di trattazione del reclamo, decide in uno dei seguenti modi:

1. Rigetto del reclamo;

2. Accoglimento del reclamo.

Il C.N.A.P.P.C. se il reclamo verte su tutte le operazioni elettorali procede all'annullamento di esse, dando incarico al Presidente del Consiglio provinciale uscente di procedere nuovamente alle operazioni elettorali.



LINEE GUIDA
AI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
EDIZIONE 2014

CAPITOLO TERZO

Trattazione del giudizio di impugnazione

CAPITOLO TERZO

Trattazione del giudizio di impugnazione

3.1. Adempimenti della Segreteria dei Consigli Nazionali Professionali prima della Trattazione dei Ricorsi e dei Reclami.

Appena pervenuti i ricorsi e i reclami, la segreteria dei Consigli Nazionali Professionali – avente sede presso il Ministero della Giustizia – accerta che gli atti pervenuti corrispondano a quelli menzionati e che vi sia prova (copia della lettera raccomandata autenticata dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine con allegata ricevuta postale in originale) dell'invio della lettera raccomandata di trasmissione di copia del ricorso al Procuratore della Repubblica (ciò vale per i ricorsi).

In mancanza di quanto sopra, provvede a farne richiesta al Consiglio di disciplina dell'Ordine per il dovuto adempimento (ciò vale per i ricorsi).

Completato il fascicolo, la segreteria di cui sopra procede alla fascicolazione degli atti con l'indice dei documenti e con la numerazione delle pagine per ogni atto. Indi provvede alla consegna del fascicolo del ricorso al Presidente del C.N.A.P.P.C. per la nomina del relatore.

3.2. Fase preliminare.

3.2.1. Indagini del Presidente.

Nel giudizio di impugnazione è stata prevista la facoltà eventuale del Presidente del C.N.A.P.P.C. di esperire delle indagini, prima della nomina del relatore (ai sensi dell'art. 7 D.M. 1948), che in ogni caso non limitano i poteri istruttori attribuiti al Consiglio Nazionale dall'art. 8 D.M. 1948.

Tale potestà di iniziativa, non essendo finalizzata alla funzione inquisitoria propria del procedimento disciplinare, appare rivolta piuttosto all'acquisizione preventiva di elementi utili per la decisione del C.N.A.P.P.C., e quindi rivolta ad istruire compiutamente la causa per evitare il più possibile una successiva attività istruttoria del Consiglio Nazionale con il rinvio dell'udienza di discussione.

Tale funzione del Presidente è infatti correlata al suo potere di nomina del Relatore e di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

3.2.2 Visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10.11.1948, presso il C.N.A.P.P.C. gli interessati possono presentare documenti e memorie fino a dieci giorni prima dell'udienza di trattazione.

Tale facoltà è estesa anche al solo legale di fiducia, munito di apposito mandato del ricorrente.

Con delibera del C.N.A.P.P.C. del luglio 1992, prot. n. 26570, approvata dal Ministero della Giustizia con lettera del 16.11.1992, le parti possono prendere visione degli atti e dei documenti costituenti il fascicolo processuale anche dopo la nomina del relatore e fino a 20 giorni prima dell'udienza di trattazione, quando vengono acquisiti nuovi documenti a seguito di provvedimenti istruttori del Consiglio Nazionale, ovvero quando l'udienza venga rinviata a nuova data.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 13 del D.M. 10.11.1948, le parti hanno diritto di chiedere copia degli atti, salva la facoltà del Presidente del C.N.A.P.P.C. di rigettare la relativa istanza, purché con provvedimento motivato.



3.2.3 Nomina del relatore e suoi compiti.

Il relatore può essere anche lo stesso Presidente del C.N.A.P.P.C. al quale va consegnato o spedito il fascicolo del ricorso.

La nomina avviene con atto ufficiale da allegarsi al fascicolo. Ottenuto il possesso del fascicolo del ricorso, il relatore procede all'esame degli atti e, ove essi vengano ritenuti sufficienti per la trattazione del ricorso, procede alla relazione scritta, informando la Presidenza del C.N.A.P.P.C. di essere pronto per l'esame collegiale e per la decisione del Consiglio Nazionale. È ammessa la relazione orale per motivi di urgenza.

Nel caso in cui il relatore ritenga che sia necessario acquisire agli atti ulteriori documenti o che necessiti di esperire indagini sui luoghi dove risultano commesse le infrazioni disciplinari o dove si sono svolte le elezioni, per la sua funzione simile a quella di giudice istruttore nel processo giudiziario, egli può:

- invitare la Presidenza del C.N.A.P.P.C. a richiedere, in forma scritta, i documenti richiesti;
- recarsi di persona nei luoghi predetti, accompagnato dal funzionario di cancelleria addetto al Consiglio Nazionale, previa autorizzazione della Presidenza.

Simili incombenze istruttorie possono anche essere disposte collegialmente dal Consiglio Nazionale con sentenza interlocutoria all'udienza fissata per la trattazione del ricorso o reclamo, qualora le esigenze di acquisizione di atti e documenti sopraggiungano in tale momento.

3.2.4 Audizione degli interessati e diritto di difesa.

L'art. 7 del D.M. 10.11.1948 stabilisce che il Presidente del C.N.A.P.P.C. può sentire il professionista, o informare il professionista che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire per essere sentito personalmente.

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine provinciale ha facoltà di comparire personalmente dinanzi al C.N.A.P.P.C. e di essere sentito su richiesta, nella persona del rappresentante legale. Entrambi hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previa nomina rituale.

Le comunicazioni all'organo provinciale vanno effettuate presso la sede del medesimo, quelle dell'incolpato, in difetto dell'indicazione del recapito, vanno effettuate presso la segreteria del Consiglio Nazionale, che curerà la tenuta e il deposito di tali avvisi.

In coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a salvaguardia del diritto di difesa dell'incolpato, anche in mancanza di richiesta, il Presidente del C.N.A.P.P.C. deve invitare il ricorrente e, per il contraddittorio, il rappresentante del Collegio di disciplina dell'Ordine che ha emesso il provvedimento disciplinare e, inoltre, comunicare al Procuratore della Repubblica della sede dell'Ordine la data di trattazione del ricorso, nel caso che detta autorità volesse esprimere l'avviso del suo alto ufficio sulla trattazione del ricorso, per iscritto o anche personalmente dinanzi al Consiglio Nazionale.

Per i reclami, invece, l'audizione avviene solo se vi è esplicita richiesta del reclamante. In tal caso si procederà ad invitare anche il rappresentante del Consiglio dell'Ordine, entrambi, se lo ritengono, con l'assistenza di legale di propria fiducia.

3.2.5. Trattazione del ricorso e del reclamo.

Fissata la seduta per la trattazione del ricorso e/o del reclamo, il Presidente del C.N.A.P.P.C. (o colui che lo sostituisce in caso di assenza) introduce la trattazione del caso.

Indi, invita il relatore a riferire sul ricorso o sul reclamo.

La relazione deve riguardare esclusivamente i fatti in ordine cronologico di date e tutte le circostanze relative, omettendo, in quel momento, di esprimere il parere sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso.



Al termine della relazione o dopo i chiarimenti forniti dal relatore ad eventuali domande dei Componenti il C.N.A.P.P.C., il Presidente chiama, nell'ordine, per l'audizione, il Presidente (o suo delegato) del Collegio di disciplina dell'Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato ed il ricorrente.

Nel caso di ricorsi, fino al momento in cui il Consiglio del C.N.A.P.P.C. si ritira per decidere, possono essere presenti, per meglio garantire il pieno e libero esplicarsi del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, il ricorrente e le altre parti interessate, con facoltà di farsi assistere da legali o esperti di rispettiva fiducia. L'udienza, peraltro, non è pubblica.

Per i reclami la procedura è la medesima, soltanto che nell'audizione, in questo caso da ammettersi solo se richiesta dal reclamante, si darà la precedenza a quest'ultimo e, subito dopo, al Presidente (o suo delegato) dell'Ordine, poiché in tale circostanza la difesa spetta a detto Consiglio dell'Ordine.

Nel momento in cui si tratta un ricorso o reclamo, ogni componente del C.N.A.P.P.C.: non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata; non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione sul ricorso/reclamo.

Dopo le audizioni, nell'ambito del C.N.A.P.P.C. si procede alla valutazione della relazione e degli interventi delle parti interessate, dopo di che si chiude la fase dibattimentale. Il C.N.A.P.P.C., se ritiene necessario acquisire agli atti ulteriori documenti e/o sentire delle testimonianze oppure ritenere indispensabile un approfondimento dei fatti da parte del relatore, rinvia la trattazione del ricorso ad altra seduta. In tale caso si procederà ad una nuova trattazione con la concessione alle parti (ricorrente e rappresentante dell'ordine/collegio di disciplina) della possibilità di ulteriore audizione.

Se invece ritiene sufficienti gli elementi già in possesso e quelli acquisiti dall'intervento delle parti, passa alla fase decisoria, e trattiene il ricorso o reclamo in decisione.

Dello svolgimento del giudizio deve essere redatto apposito verbale da parte del Segretario, contenente:

1. il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'udienza;
2. il nome del Presidente, dei membri e del Segretario;
3. l'indicazione del ricorso/reclamo esaminato;
4. l'esposizione delle dichiarazioni rese dalle parti presenti;
5. i provvedimenti adottati;
6. Le firme del Presidente e del Segretario.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio Nazionale, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età. In realtà l'art. 11 del D.M. 10.11.1948 non prevede espressamente che il verbale contenga anche le deduzioni esposte dalle parti sentite in udienza.

La corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa, invece, comporta l'integrazione della previsione regolamentare in quanto ciascuna parte può svolgere la propria difesa anche e soltanto in udienza, senza cioè essere vincolata al deposito di memorie scritte.

Per la compiuta disciplina sulla redazione del processo verbale, l'art. 11 del citato D.M. va integrato dagli artt. 126 e 130 c.p.c., nonché dall'art. 46 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

3.2.6. Fase decisoria.

Terminata la fase della discussione si passa a quella decisoria e da questo momento si configura una vera e propria "Camera di Consiglio" simile a quella della Aule giudiziarie e, pertanto, ogni componente del C.N.A.P.P.C.:

- a) non può uscire dalla sala delle riunioni fino alla decisione;



- b) non può far inserire a verbale alcuna dichiarazione;
- c) non può astenersi, ma solo votare contro o a favore del ricorso o reclamo.

Ai sensi della legge 117/1988, art. 16, così come modificato da sentenza della Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

Il verbale, distinto da quello del procedimento, deve essere sigillato e conservato presso la cancelleria dell'ufficio del Ministero della Giustizia.

Pertanto il C.N.A.P.P.C. decide nei modi in precedenza elencati, senza la menzione se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza.

Anche nella fase decisoria, in via eccezionale, può manifestarsi la necessità di un rinvio ad altra seduta. In tale caso, per la nuova seduta, si prospettano due ipotesi:

1.o proseguire la fase decisoria (ossia la "Camera di Consiglio") con gli stessi componenti presenti nella seduta in cui è stato deciso il rinvio;

2.o, nel caso in cui riesca difficile o impossibile avere la presenza dei componenti di cui al precedente punto 1), si dovrà ripetere la trattazione del ricorso "ex novo", con la convocazione delle parti, nelle due fasi: dibattimentale e decisoria. Occorre precisare che le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo (art. 8 D.M. 10 novembre 1948).

A conclusione della Camera di Consiglio Nazionale, sia sui ricorsi che sui reclami, il relatore consegna alla Segreteria del Consiglio Nazionale la minuta della decisione.

La minuta della decisione resterà in possesso della Segreteria per un termine di dieci giorni, entro il quale i componenti del Consiglio Nazionale che hanno partecipato alla seduta di Magistratura possono far pervenire alla Segreteria medesima le proprie eventuali osservazioni, in assenza delle quali la minuta si intenderà approvata.

La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano. Essa deve contenere:

- il nome del ricorrente;
- l'oggetto dell'impugnazione
- i motivi sui quali si fonda
- il dispositivo
- l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata,
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. (vd. art. 9, D.M. 16 novembre 1948).

3.2.7. Comunicazione dell'esito del ricorso.

La segreteria del C.N.A.P.P.C., appena in possesso della minuta della decisione adottata dal Consiglio Nazionale, provvederà a stilare l'originale per la firma del Presidente e del Segretario del C.N.A.P.P.C. La Segreteria del Ministero provvederà a munire la decisione dei numeri necessari per inserirla nella raccolta, e a predisporre le copie conformi all'originale, per le comunicazioni ed invio delle stesse:

- a) al ricorrente
- b) all'Ordine o al Consiglio di disciplina dell'Ordine interessato;
- c) al Procuratore della Repubblica dove ha sede l'Ordine;
- d) al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni.

La pubblicazione del sentenza ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria (vd. art. 10, D.M. 16 novembre 1948).

I fascicoli dei ricorsi e dei reclami e le decisioni in originale, sono poi conservati nell'archivio del Consiglio Nazionale nella sede del Ministero della Giustizia.



3.2.8. Spese processuali.

Il giudizio di impugnazione del provvedimento dell'Ordine provinciale ha natura giurisdizionale ed il procedimento definito con sentenza.

La disciplina indicata dal D.M. 10.11.1948 non prevede alcuna disposizione riguardo al pagamento delle spese processuali. Una simile carenza tuttavia non determina l'impossibilità giuridica di una statuizione del giudice (C.N.A.P.P.C.) circa la domanda di condanna alla rifusione delle spese sopportate per il ricorrente o per resistere in giudizio.

Nel silenzio della norma, devono ritenersi applicabili per via analogica le disposizioni del vigente codice di procedura civile le quali rappresentano sull'argomento un principio di ordine generale suscettibile di immediata operatività.

I riferimenti normativi sono gli artt. 91 e ss. c.p.c..

Il C.N.A.P.P.C., con la decisione che chiude il processo innanzi a sé, qualora vi sia espressa domanda, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra, liquidandone l'ammontare. Nel caso la parte abbia nominato un proprio difensore, il C.N.A.P.P.C. procede contestualmente anche alla liquidazione degli onorari di difesa (art. 91, co. 1° c.p.c.).

È opportuno sottolineare che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi (che non devono essere esternati nella sentenza), il Consiglio Nazionale può sempre compensare, per intero o parzialmente, le spese tra le parti (art. 92, co. 2° c.p.c.).



LINEE GUIDA
AI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
EDIZIONE 2014

CAPITOLO QUARTO

**Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

CAPITOLO QUARTO

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

4.1. Ricorso alla Corte di Cassazione.

Avverso le decisioni del C.N.A.P.P.C è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei casi di incompetenza e di eccesso di potere (art. 17 R.D. n. 2537/25), nonché per violazione di legge (art. 111 Costituzione).

Non è ammesso altro mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.



LINEE GUIDA
AI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
EDIZIONE 2014

CAPITOLO QUINTO

Fac simile dei dispositivi

CAPITOLO QUINTO
FAC SIMILE DEI DISPOSITIVI

Allegato 1.

Fase preliminare.

(Convocazione dell'iscritto per essere udito)

raccomandata a.r.

prot.
data,

Al _____

Via _____

Oggetto: Convocazione ex 1° comma art. 44 R.D. 23.10.1925 n.2537 dinanzi al
...Collegio di Disciplina presso il Consiglio territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pia-
nificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di _____per
presunta violazione delle norme di deontologia per_____

Poiché Le viene imputata la presunta violazione delle norme deontologiche
sopra citate per l'attività professionale (*specificare sinteticamente l'addebito*) ai sensi
e per gli effetti del 1° comma dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925, La invito a presentarsi
alla riunione che si terrà il giorno _____ alle ore _____ presso la sede del Consi-
glio di disciplina di via _____ per essere udito. Ella potrà farsi
assistere da legale di Sua fiducia. In caso di Sua assenza non giustificata da un le-
gittimo impedimento, ilCollegio di disciplina assumerà ugualmente le decisioni sul
caso.

Distinti saluti.

Il Presidente delCollegio
(Arch._____)



Allegato 2.

(Invito del Presidente del Collegio ai membri del Collegio di disciplina per seduta del procedimento deontologico)

raccomandata a. r.

prot.
data,

Ai signori Membri delCollegio di
disciplina
dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di _____
LORO SEDI

Oggetto: Riunione del ...Collegio di disciplina per procedimento disciplinare. II° comma art.44 R.D. n. 2537/1925.

Si invitano i signori Consiglieri alla seduta del _____ che si terrà alle
ore _____ presso la sede del Consiglio di disciplina per l'audizione del _____

_____ incolpato ai sensi degli artt..... delle vigenti Norme di deontologia.

Per l'importanza della seduta si chiede garantire la presenza.

Distinti saluti.

Il Presidente delCollegio
(Arch. _____)



Allegato 3.

(Atto di citazione dell' incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di disciplina di avvio della procedura deontologica)

(Doppia copia in bollo)

ATTO DI CITAZIONE EX 2° COMMA ART. 44 DEL R.D. 23.10.1925 N. 2537

prot.
data,

Al _____
Via _____

Oggetto: Procedimento disciplinare.
Citazione dell' incolpato.

Quale Presidente pro tempore delCollegio di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di _____, con il presente atto La informo che ilCollegio di disciplina, a seguito della convocazione del _____, ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt..... delle vigenti norme di deontologia in quanto _____

Dovendosi procedere alla discussione del suddetto procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925,

CITO

La S.V. a comparire dinanzi alCollegio di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di _____ perché il giorno _____ alle ore _____ nella sede del Consiglio dell'Ordine in Via _____

dovrà essere sentito sui fatti per i quali è stato incolpato e potrà presentare eventuali documenti a suo discarico.

Ove si faccia richiesta, è in facoltà della S.V. farsi assistere da un difensore e/o da un esperto di fiducia.

La avverto che ove non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in Sua assenza.

Il Presidente delCollegio
(Arch. _____)

Allegato 4.

(Comunicazione all'iscritto della sanzione disciplinare inflitta)

Raccomandata a. r. (per l'avvertimento)

Per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario (per censura o sospensione o cancellazione)

prot.
data,

Al _____
Via _____



p.c.
Al Presidente del Consiglio di Disciplina
Via _____



p.c.
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
Via _____



Oggetto: Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R.D. in oggetto indicato, si invia copia della delibera adottata dalCollegio di disciplina dell'Ordine nella seduta del _____.

Contro la deliberazione delCollegio di disciplina dell'Ordine , ai sensi dell'art. 10 del R.D., la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale nelle forme e procedure stabilite dal D.M. 10.11.1948.

Distinti saluti.

Il Presidente delCollegio
(Arch. _____)

Allegato 5.

(Comunicazione al P.M. della sanzione disciplinare inflitta)

Raccomandata a.r. prot.
data,

Ill.mo Signor Procuratore
della Repubblica presso
il Tribunale di _____

Oggetto: Comunicazione procedimento disciplinare assunto nei confronti del
_____ per violazione alle norme di deontologia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R.D.
23 ottobre 1925 n. 2537,
si comunica che ilCollegio del Consiglio di disciplina dell'Ordine nella seduta del
_____ ha pronunciato nei confronti del _____, la sanzione discipli-
nare dell' _____.

Si allega, pertanto, copia dell'atto deliberativo pronunciato ai sensi dell'art. 44
del R.D. n. 2537/1925.

Distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di _____
(Arch. _____)



Allegato 6.

(Comunicazione al P.M. a seguito del ricevimento di un ricorso avverso la deliberazione del Collegio di disciplina)

Raccomandata a.r. prot.
data,

Ill.mo Signor Procuratore
della Repubblica presso il
il Tribunale di _____

Oggetto: Invio copia ricorso dell'arch. _____ ex art.5 D.M.
10 novembre 1948.

Sul pronunciamento delCollegio del Consiglio di disciplina dell'Ordine de-
liberato in data _____ ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 per sanzioni
deontologiche nei confronti del _____, iscritto all'Ordine degli Architetti
P.P.C. di, in data _____ è pervenuto il ricorso che si invia in copia.

Distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di _____
(Arch. _____)



Allegato 7.

(Segnalazione ai vari Enti dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione)

prot.
data,

(L'invio va effettuato agli Enti ai quali viene trasmesso
l'Albo)

Oggetto: Procedimento disciplinare di _____ promosso nei confronti del _____ R.D. 23.10.1925 n. 2537.

Si comunica che nella seduta del _____ ilCollegio di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di _____ ha comminato la sanzione disciplinare dell' _____ nei confronti del _____, iscritto a questo Ordine con il n. _____ di albo.

Distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di _____
(Arch. _____)



Allegato 8.

(Invio degli atti di un ricorso al C.N.A.P.P.C.)

Raccomandata a.r. prot.
data,

Al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima 10
00186 ROMA

Oggetto: Ricorso del _____.
Invio pratica.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 5 del D.M. 10 novembre 1948, si trasmette la documentazione relativa al ricorso prodotto dal _____
avverso la sanzione disciplinare inflitta dal... Collegio di disciplina dell'Ordine con
atto prot. n. _____ del _____.

Sono, pertanto, allegati alla presente:

- ricevuta autentica della raccomandata _____ rela-
tiva alla comunicazione al P.M. del _____ ricorso e copia autenticata della
nota di _____ trasmissione.

- Ricorso in bollo prodotto in data _____ corredato della copia auten-
tica della deliberazione impugnata e della ricevuta del versamento eseguito.

-Fascicolo comprendente:

- 1) lettere convocazione e notifiche;
- 2) estratto verbale audizione;
- 3) relazione del relatore;
- 4) estratto verbale di pronuncia della sanzione disciplinare;

In fascicolo separato vengono, altresì, allegati:

- Copia in carta libera del ricorso;
- Copia della deliberazione impugnata.

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di disciplina
dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di _____
(Arch. _____)

LINEE GUIDA

AI PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI

EDIZIONE 2014

CAPITOLO SESTO

Legislazione essenziale in materia di procedura.

CAPITOLO SESTO

LEGISLAZIONE ESSENZIALE IN MATERIA DI PROCEDURA.

La materia attinente alla funzione disciplinare attribuita al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è contenuta nell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, negli articoli 37, 42 e 43-50 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nell'art. 4, comma 2 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, e nell'art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Quella attinente l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari, e cioè dei ricorsi contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, è disciplinata dal D.M. 10 novembre 1948.

6.1. PROCEDURE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI IN MATERIA DISCIPLINARE.

LEGGE 24 giugno 1923 n. 1395 - Tutela del Titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti.

... omissis ...

Art.5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le attribuzioni:

.....

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt.43-44-45-46-47 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto)

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2537 - Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.

.....

Art.7.

.....

Non può essere iscritto all'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art.118, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n.1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale. (Pena superiore a tre anni di reclusione, ai sensi del R.D. 28 maggio 1931 n. 601 art. 12 o all'interdizione dall'esercizio della professione)

Art.10.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al

(Consiglio Nazionale) entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art.20.

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art.21.

Nel caso di cancellazione sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al (consiglio Nazionale) (entro un mese dalla notificazione - art. 10)

.....

Art.22.

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie.

I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo (in conformità dell'art. 10).

Art.37.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuite dal presente Regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2. prende i provvedimenti disciplinari;
3. cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

.....

CAPO III - Dei Giudizi Disciplinari

Art.43.

Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art.44.

Il Presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di Ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinnanzi al

Consiglio dell'Ordine, in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti, né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art.45.

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all'Albo, sono:

1. l'avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4. la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art.46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'Albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20.

Art.47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a. nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b. negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità all'art. 10 del presente Regolamento (al Consiglio Nazionale).

Art.49.

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniero, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte d'Appello.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso (al Consiglio Nazionale).

Art. 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 (contributo annuale per il funzio-

namento dell'Ordine) ed eventualmente, all'art. 18 (contributo per il funzionamento del Consiglio Nazionale) , dà luogo a giudizio disciplinare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
- Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

.....

Art.4.

.....

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.**

.....

Art. 9.(*Procedimenti disciplinari*)

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al



periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2

(Consigli di disciplina)

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione

all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art.4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

Art. 4

(Nomina)

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di

quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

5. È facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.



8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

Art. 5

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.



2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 7

(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

6.2. PROCEDURE E COMPETENZE DEL C.N.A.P.P.C. SUI RICORSI **DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948 - Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti.**

Art.1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da £.15.000 (*adeguare al valore corrente*).

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.

Art.2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non sia proposta dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento eseguito presso un Ufficio del registro, (*ora istituti bancari*) della somma di £.13.000 (*adeguare al valore corrente*) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3.

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale.

In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art.4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare, ovvero non sia corredato della ricevuta di versamento di cui all'art. 2.

Art.5.

Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se il ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Pro-

curatore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se il ricorrente è il Procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art.6.

Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.7.

Il Presidente del Consiglio nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà, di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art.8.

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.9.

Le decisioni sono pronunciate in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art.10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista ed al Procuratore della Repubblica.

Trasmette, inoltre copia della decisione medesima al Consiglio

Art.11.

Il Segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:



- a) Il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

Art.12.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art.13.

È facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

